

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 maggio 2008 - Deliberazione N. 899 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario – N. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – **Disegno di legge regionale "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola"**.

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo del 03.04.2006, n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" individua, tra l'altro, le competenze delle Regioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
- ai sensi del comma 7 dell'art. 92 "zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola" del Decreto Legislativo 152/2006, le Regioni definiscono o rivedono, se già posti in essere, i programmi d'azione obbligatori per la tutela ed il risanamento delle acque causato da nitrati di origine agricola;
- ai sensi dell'art. 112 del predetto Decreto legislativo le Regioni devono disciplinare le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) e da piccole aziende agroalimentari, sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole, forestali e alimentari;
- tale decreto ministeriale è stato emanato il 7 aprile 2006 e pubblicato sulla G.U. n. 109 del 12.05.06, S.O. n. 120, ed ha stabilito:
 - i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 112 del Decreto Legislativo 152/2006;
 - al Titolo V, comma 3 dell'art. 21, che i programmi d'azione per le zone vulnerabili devono essere conformi a quanto disposto dal Titolo suddetto;

CONSIDERATO che la Regione Campania, per conformarsi alle recenti disposizioni normative nazionali:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 120 del 9.02.07, pubblicata sul BURC n. 14 del 12.03.07, ha recepito quanto disposto dal Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 ed abrogato la DGR n. 610/2003, ad oggetto "Disciplina tecnica per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici (con allegati)", fatta eccezione per quanto previsto al paragrafo 9 "divieto temporale di spandimento" della Disciplina stessa;
- con la suddetta Delibera di Giunta Regionale n. 120/07 ha disposto che, nelle more dell'adozione di una specifica normativa regionale, ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, è direttamente applicabile tutto quanto previsto dal DM 7 aprile 2006 per l'intero territorio regionale;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 209/07, pubblicata sul BURC n. 16 del 26.03.07, è stata rimodulata la DGR n. 182/2004 ad oggetto "Approvazione del Programma d'azione della Campania per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola", secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 7 aprile 2006;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di dare organicità al quadro normativo regionale sulla tutela delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali vigenti, e per poter approvare la disciplina della comunicazione e del trasporto e la relativa modulistica, che la Regione Campania si doti di un proprio strumento legislativo con il quale disciplinare l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 152/2006 e dalle piccole aziende agroalimentari individuate con il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 7 aprile 2006.

RITENUTO altresì di dover confermare quanto disposto dal programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola di cui all'art. 5 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole, predisposto in conformità all'allegato 7/A-IV della parte terza del decreto legislativo 152/2006 e al Titolo V del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 7 aprile 2006.

ACQUISITO il parere dell'Ufficio Legislativo n. 884 del 22.02.08, in base al quale si è provveduto:

- ad adeguare la proposta di testo normativo alle osservazioni formulate;
- a valutare sufficienti le disposizioni sui divieti e sui contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, contenute nel decreto ministeriale 7 aprile 2006, recepite pertanto tal quali nel disposto normativo allegato alla presente deliberazione, ferme restando le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;

VISTO lo schema di disegno di legge ad oggetto "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola", allegato al presente atto, in uno con la relazione illustrativa di accompagnamento e con il parere del Capo Ufficio legislativo del Presidente, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per quanto esposto in premessa, che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo:

- di approvare il disegno di legge recante ad oggetto "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola" (Allegato A), in uno con il previsto parere del Capo Ufficio legislativo del Presidente (Allegato B), e del parere dell'AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi (Allegato C), allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, quale proposta al Consiglio Regionale;
- di confermare quanto disposto dalla DGR n. 209/07, pubblicata sul BURC n. 16 del 26.03.07, inerente il Programma d'azione della Campania per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola;
- di inviare copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale, al Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza all'Agricoltura e al BURC per quanto di rispettiva competenza.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

Regione Campania

Disegno di legge regionale

Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione Campania ispira la propria azione, in materia di tutela ambientale, ai principi di precauzione, di azione preventiva e di correzione dei danni causati all'ambiente. Pertanto, la tutela delle proprie acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola costituisce un obiettivo prioritario.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti:

a) disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 152/2006 e dalle piccole aziende agroalimentari individuate con il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 7 aprile 2006 (pubblicato sulla G.U n. 109 del 12.05.06, S.O. n. 120);

b) conferma quanto disposto dal programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola di cui all'art. 5 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole.

Articolo 3

(Disposizioni regionali)

1. Relativamente all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della presente legge, si dispone il divieto di spandere i liquami zootecnici:

a) dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio di ciascun anno, salvo deroghe concesse con appositi atti amministrativi;

b) entro 10 metri dalle strade ed entro 100 metri dalle unità abitative a meno che i liquami, al fine di evitare le emissioni sgradevoli, non vengano interrati contestualmente allo spandimento;

c) su terreni con pendenza media superiore al 10%, salvo che tali terreni presentino adeguate sistemazioni idraulico agrarie volte ad evitare il ruscellamento.

2. Entro 60 giorni dall'emanazione della presente legge sarà approvata, con Delibera di Giunta, la disciplina e la modulistica relativa alla comunicazione, al trasporto e alla registrazione degli spandimenti degli effluenti e delle acque reflue di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

3. Relativamente a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b), si conferma quanto disposto dal "programma d'azione della Campania per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola" predisposto in conformità all'allegato 7/A-IV della parte terza del decreto legislativo 152/2006 e al Titolo V del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 7 aprile 2006.

4. Le aziende agricole ubicate in zone vulnerabili di eventuale nuova designazione provvederanno all'adeguamento delle proprie strutture entro e non oltre due anni dalla nuova designazione suddetta.

Articolo 4

(Competenze della Regione)

1. È di competenza della Regione:

- a) la redazione del Piano di monitoraggio e controllo per le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, da effettuarsi di concerto con l'ARPAC (Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente in Campania);
- b) la valutazione dell'efficacia del Programma d'azione di cui all'art. 3, comma 3, della presente legge;
- c) l'invio ai Ministeri competenti delle informazioni sullo stato di attuazione della presente legge;
- d) la programmazione degli interventi di formazione e informazione.

Articolo 5

(Competenze dei Comuni)

1. Sono di competenza dei Comuni:

- a) le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla comunicazione dell'attività di spandimento;
- b) l'imposizione di prescrizioni;
- c) l'emanazione dei provvedimenti di divieto o di sospensione dell'attività di spandimento;
- d) i controlli;
- e) la sorveglianza nel proprio territorio delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del Programma d'azione;
- f) la trasmissione alla Regione delle risultanze delle attività di controllo e sorveglianza.

Articolo 6

(Sanzioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 137 (Sanzioni penali), comma 14 del decreto legislativo 152/2006, a chiunque contravvenga alle disposizioni regolamentari dettate dalla presente legge, si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00. Le sanzioni sono applicate dal Comune.

Articolo 7

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione di quanto previsto all'art. 4, comma 1 della presente legge, stimati per l'anno 2008 in euro 150.000,00 si fa fronte con lo stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base n. 2.76.181 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2008.
2. Agli oneri finanziari per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

Articolo 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania

Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

L'inquinamento idrico provocato dai nitrati risulta collegato anche ai metodi di produzione agricola intensiva che hanno incentivato un maggior impiego di concimi chimici, soprattutto azotati, e ad una spinta concentrazione di allevamenti zootecnici sul territorio in determinate aree con conseguente non uniforme distribuzione sul territorio agricolo degli effluenti zootecnici.

Ne è derivato un progressivo aumento medio di concentrazione di nitrati nelle acque a partire dagli anni '80, che ha determinato problemi di tipo ambientale, di salvaguardia degli usi legittimi della risorsa acqua, di salute pubblica e di tipo economico.

Per questi motivi il Consiglio CE, nel 1991, ha adottato la Direttiva 676, comunemente denominata "Direttiva nitrati", tesa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola, recepita dallo Stato italiano con il Decreto legislativo 152/99 e successivamente con il Decreto legislativo 152/2006 recante "Norme in materia ambientale".

In seguito, con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 7 aprile 2006 sono stati emanati i criteri e le norme tecniche per le discipline regionali in merito all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di alcune acque reflue, nonché le disposizioni generali per il "Programma d'azione" da applicarsi obbligatoriamente nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

Il presente disegno di legge risponde all'esigenza di definire organicamente un quadro normativo che, nel rispetto dei riportati indirizzi di politica agricola comunitaria, nazionale e regionale, consenta di raggiungere l'obiettivo di tutelare e risanare le acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola.

In particolare lo strumento normativo *de quo*, secondo quanto previsto all'art. 2:

a) mira a disciplinare l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del decreto legislativo 152/2006 e dalle piccole aziende agroalimentari individuate con il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 7 aprile 2006;

b) conferma quanto già disposto per il "Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola" della Campania, di cui all'art. 5 della Direttiva 91/676 del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole";

L'art. 3, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi, emana specifiche disposizioni regionali, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali vigenti.

Relativamente all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue dispone il divieto temporale di spandimento dei liquami zootecnici e prevede la possibilità di deroghe a tale divieto; stabilisce le distanze minime di spandimento dalle unità abitative e dalle strade; dispone che l'utilizzazione agronomica non possa essere effettuata sui terreni con pendenza media superiore al 10%, a meno che essi non presentino sistemazioni idraulico agrarie volte ad evitare il ruscellamento di tali liquami.

Nell'articolo *de quo*, al comma 2, è stabilito inoltre che, entro 60 giorni dall'emanazione della legge, sarà approvata la disciplina e la modulistica relativa alla comunicazione, al trasporto e alla registrazione degli spandimenti degli effluenti e delle acque reflue di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

Nell'art. 3 si conferma l'approvazione del "Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola" (Allegato A), predisposto in conformità all'Allegato 7/A-IV della parte terza del decreto legislativo 152/2006 e al titolo V del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 7 aprile 2006.

Qualora si rendesse necessario ampliare le zone vulnerabili ai nitrati, la legge consente alle aziende agricole ricadenti in tali aree di nuova designazione di provvedere all'adeguamento delle proprie strutture aziendali entro due anni.

L'art. 4 individua le competenze della Regione per l'attuazione della presente legge.

L'art. 5 individua le competenze dei Comuni.

L'art. 6 stabilisce il sistema sanzionatorio.

L'art. 7 definisce la copertura finanziaria.

2008 10:22 0817962378

CAPO UFF. LEGISLATIVO

PAG 02/06

ALLEGATO B



Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

Napoli, 22 febbraio 2008

Prot. n. 884 /UDCP/GAB/UL

A.G.C. Sviluppo attività
settore primario

A.G.C. Ecologia e tutela
dell'ambiente

SEDE

Oggetto: proposta di disegno di legge regionale recante "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola".

Con riferimento alla richiesta di parere relativa allo schema di disegno di legge menzionato in oggetto, si formulano le seguenti considerazioni.

La proposta normativa in esame, sembra afferire alla "tutela dell'ambiente" che è annoverata tra le materie oggetto di potestà legislativa esclusiva statale. Il quadro normativo di riferimento, infatti, è costituito dalle seguenti fonti:

1. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 -Codice dell'ambiente (articoli 92 e 112)
2. D.M. 7 aprile 2006

Si rende necessario, in primo luogo, individuare gli ambiti di operatività che la normativa nazionale riconosce alle regioni. Con riferimento al decreto ministeriale 7 aprile 2006, adottato ai sensi dell'articolo 112, comma 2, d.lgs. n.152 del 2006, vengono in rilievo le seguenti disposizioni normative, che sembrano porre in capo alle Regioni l'obbligo di provvedere:

- **Articolo 3, comma 5** "Criteri generali di utilizzazione agronomica e divieti"



Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

Ai sensi del quale le regioni, nell'ambito di strategie di gestione integrata degli effluenti, promuovono l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto."

- **Articolo 4 "Divieto di utilizzazione dei letami"**
comma 2, relativo alla previsione di ulteriori divieti o periodi dell'anno in cui è vietata l'utilizzazione dei letami
- **Articolo 5 "Divieto di utilizzazione dei liquami"**
comma 2, concernente la previsione di ulteriori divieti o periodi dell'anno in cui è vietato l'utilizzo dei liquami
- **Articolo 7 "Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili"**
comma 2, relativo alla previsione di specifiche disposizioni per il volume di stoccaggio degli allevamenti di piccole dimensioni
comma 5, concernente la previsione di prescrizioni in ordine alle modalità di effettuazione, gestione e durata degli accumuli e dello stoccaggio delle lettiere
- **Articolo 8 "Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili"**
comma 6, lettera a) ai sensi del quale, in presenza di determinate condizioni, le regioni prescrivono determinati volume di stoccaggio
comma 7, concernente il volume degli stoccaggi degli allevamenti di piccole dimensioni
- **Articolo 9** relativo alle "Modalità di utilizzazione agronomica"
- **Articolo 10 "Dosi di applicazione"**
comma 2, concernente la elaborazione dei programmi finalizzati alla adozione di tecniche atte a razionalizzare l'utilizzazione dei concimi minerali e di altre sostanze fertilizzanti.
- **Articolo 14 "Stoccaggio delle acque reflue"**
comma 1, circa la previsione da parte delle regioni dell'esclusione delle acque di prima pioggia provenienti da aree a rischio di dilavamento di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici
comma 4, relativo alla definizione della durata degli stoccaggi.
- **Articolo 16 "Dosi di applicazione"**
comma 2, avente ad oggetto la definizione dei criteri di utilizzazione irrigua e fertirrigua delle acque reflue.



Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

- **Articolo 17** *"Individuazione delle piccole aziende agroalimentari"*
comma 2 concernente la disciplina della comunicazione.
- **Articolo 18** *"Disciplina della comunicazione"* il quale fissa i principi nel rispetto dei quali le regioni disciplinano la comunicazione.
- **Articolo 20** *"Trasporto"*, ai sensi del quale la normativa regionale definisce gli adempimenti concernenti il trasporto.
- **Articolo 21** *"Utilizzazione agronomica in zone vulnerabili da nitrati"*
Comma 2, avente ad oggetto la previsione da parte delle regioni di azioni di informazione e di supporto alle aziende agricole nonché la promozione di attività di ricerca e di sperimentazione a scala locale
Comma 4, ai sensi del quale le regioni favoriscono l'applicazione delle misure agroambientali dei Piani di Sviluppo Rurale volte al ripristino del corretto equilibrio tra la produzione agricola e l'ambiente.
- **Articolo 22** *"Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici"*
Comma 1, circa l'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati
Comma 3, avente ad oggetto l'individuazione di diverse misure atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corpi idrici
Comma 5, ai sensi del quale le regioni individuano i diversi limiti di pendenza oltre i quali è vietato l'utilizzo di letami e materiali assimilati.
- **Articolo 23** *"Divieti di utilizzazione dei liquami"*
Comma 3, ai sensi del quale le regioni individuano diverse misure atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corpi idrici.
- **Articolo 24** *"Caratteristiche dello stoccaggio"*
Comma 5, per il quale le regioni, in presenza di determinate condizioni, prescrivono un determinato volume di stoccaggio.
- **Articolo 26** *"Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione"*
Comma 8, circa la verifica da parte delle regioni dell'efficacia dell'applicazione del codice di buona pratica agricola nelle zone vulnerabili
Comma 9, avente ad oggetto l'individuazione di particolari aree di criticità ambientale.
- **Articolo 27** *"Strategie di gestione integrata di effluenti zootecnici"*



Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

Comma 1, concernente la definizione di politiche per la gestione degli effluenti zootecnici

Comma 2, ai sensi del quale, in presenza di determinate condizioni, le regioni rendono obbligatorie specifiche modalità di gestione

Comma 4 relativo all'aggiornamento periodico degli impianti di depurazione di acque reflue urbane.

• **Articolo 29 "Comunicazione e trasporto"**

Comma 6, concernente la disciplina della forma di comunicazione.

• **Articolo 30 "Controlli in zone vulnerabili"**

Comma 1, concernente l'effettuazione dei controlli in stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere

Comma 3, circa l'individuazione dei limiti di accettabilità delle concentrazioni nel suolo di rame, zinco e fosforo sulla base delle specifiche condizioni locali.

Comma 4, avente ad oggetto forme di registrazione.

• **Articolo 31 "Formazione e informazione degli agricoltori"**, concernente l'individuazione di interventi di formazione e informazione.

• **Articolo 32 "Informazioni"**, circa la trasmissione da parte delle regioni, delle informazioni sullo stato di attuazione della normativa prevista dal presente decreto.

• **Articolo 33 "Criteri e procedure di controllo e informazione nelle zone non vulnerabili"**, circa le modalità di attuazione dei controlli previsti.

Alle previsioni alle quali le regioni sono tenute obbligatoriamente, si aggiungono alcune disposizioni normative ai sensi delle quali, invece, l'intervento delle regioni è facoltativo. In particolare,

• **Articolo 5 "Divieto di utilizzazione dei liquami"**
comma 1, lettere a), b), d)

• **Articolo 8 "Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili"**
comma 3

• **Articolo 10 "Dosi di applicazione"**
comma 1

2008 10:22 0817962378

CAPO UFF LEGISLATIVO

PAG 06/06



Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

- **Articolo 17 "Individuazione delle piccole aziende agroalimentari"**
comma 3

- **Articolo 23 "Divieti di utilizzazione dei liquami"**
Comma 5

Articolo 26 "Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione"
Comma 2
Comma 3
Comma 6

- Articolo 27 "Strategie di gestione integrata di effluenti zootecnici"**
Comma 3


Alla luce delle considerazioni esposte, il disegno di legge sembra dare una parziale attuazione al disposto normativo statale.

Nello specifico delle disposizioni contenute nello schema sottoposto, l'articolo 1 fa riferimento alla materia della sicurezza alimentare che sembrerebbe estranea all'oggetto disciplinato. Analoghi dubbi suscita la previsione contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera a) che prevede il concerto dell'ORSA (osservatorio regionale per la sicurezza alimentare), nella redazione del piano di monitoraggio.

Contraddittoria, infine, appare la formulazione del comma 2 dell'articolo 3 che rinvia a delibera di giunta regionale l'emanazione di linee guida per la gestione della distribuzione degli effluenti e delle acque reflue, rispetto all'articolo 2 che enuncia come contenuto della legge l'utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue.

La prevista delibera, inoltre, sembrerebbe avere contenuto regolamentare.

Si resta a disposizione per ogni utile supporto e collaborazione.


 Loredana Cici

17/04/2008 08:25

NUM500 P01

ALLEGATO C



AREA 08 - SETTORE 01

*Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Bilancio, Ragioneria e Tributi*

Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoli

REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO C

Prot. 2008. 0333604 del 17/04/2008 ore 09,31

Dest: Sperimentazione, informazione, ricerca
e consulenza in agricoltura

Fascicolo: 2003, D.L. 1/1. 2/9

Sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza
in agricoltura



*All'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Sperimentazione, Informazione,
Ricerca e Consulenza in Agricoltura*

SEDE

Oggetto: D.D.L. "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola"

Vista

la Vs. nota prot. n.319361 del 11 aprile 2008 avente ad oggetto D.D.L. "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola";

Letto

il Disegno di legge in oggetto

si esprime parere positivo in osservanza delle disposizioni di cui al paragrafo 1, 3° capoverso, della circolare del Presidente della Giunta Regionale n.2/93 del 27 maggio 1993 in relazione al suddetto D.D.L. "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola".

*Il Dirigente del Settore
Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale
(Dr. Bruno Pasconi)*

*Il Coordinatore dell'A.G.C.
Bilancio, Ragioneria, Tributi
(Dr. Fernando de Angelis)*